



## **PROGETTO DI REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMUNE DI AGNO AGLI ENTI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO SENZA SCOPO DI LUCRO**

### **art. 1- Scopo**

1. Il Comune di Agno sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive.

### **art. 2 - Soggetti beneficiari**

1. Il presente regolamento determina le modalità per il sostegno a enti (associazioni sportive, gruppi sportivi, ecc.) con o senza personalità giuridica, svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico prevalentemente entro i confini del Comune di Agno.

### **art. 3 - Tipologie di Sostegno**

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene le attività sportive sotto forma di:
  - a) gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta;
  - b) organizzazione di manifestazioni sportive;
  - c) acquisto, miglioramento o completamento di attrezzature sportive fisse e mobili.
2. Il contributo del Comune può concretizzarsi in forma di vantaggio economico, con un sostegno mediante:
  - a) concessione gratuita di materiali e concessione d'uso di attrezzature di proprietà comunale;
  - b) concessione gratuita o a condizioni agevolate di sale o spazi o impianti comunali per lo svolgimento dell'attività;
  - c) sostegno nella divulgazione del materiale di comunicazione/pubblicità;
  - d) promozione dell'iniziativa mediante canali di comunicazione del Comune;
  - e) aiuto finanziario.

### **art. 4 - Richiesta per la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta**

1. Per la richiesta del contributo a sostegno della gestione ordinaria le associazioni sportive interessate presentano:
  - a) la scheda di raccolta dati fornita dal Comune contenente la descrizione dell'attività svolta nella stagione per la quale si chiede il contributo;
  - b) il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello della domanda. Nel caso di una nuova società, si presenta l'allegato budget di spesa.
2. Per la determinazione del contributo finanziario, saranno valutati:
  - a) sede dell'associazione;
  - b) luogo di svolgimento delle attività sportive;
  - c) il numero di allievi tesserati (sotto i 18 anni) residenti ad Agno;
  - d) il numero di sportivi tesserati (sopra i 18 anni) residenti ad Agno;
  - e) la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari, e il relativo numero di atleti impegnati;
  - f) il numero di soci;
  - g) l'attività sportiva di soggetti disabili tesserati;
  - h) la partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate sul comprensorio comunale;
  - i) il coinvolgimento di scuole, famiglie e abitanti di Agno.
  - l) dimensione del budget.

I criteri legati ai cittadini di Agno hanno di principio maggiore rilevanza.



3. Il Municipio procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

#### **art. 5 – Richiesta per l'organizzazione di manifestazioni sportive**

1. Per la determinazione del contributo a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
  - a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine del Comune di Agno e delle sue località;
  - b) la rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale, internazionale);
  - c) la partecipazione di atleti locali;
  - d) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
  - e) la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
  - f) la capacità di autofinanziamento;
  - g) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
  - h) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
  - i) i contributi elargiti da altri enti o sponsor (quali ad esempio le richieste patrocinate dal Fondo Swisslos).Lo svolgimento di manifestazioni al di fuori del territorio comunale, se non per motivi prettamente legati al calendario, non dà diritto a contributi.

2. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.

#### **art. 6 – Richiesta per l'acquisto di attrezzature sportive**

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
  - a) il loro particolare pregio e consistenza;
  - b) il loro esclusivo utilizzo per finalità sportive;
  - c) i dati anagrafici e l'attività svolta dall'Associazione richiedente;
  - d) il preventivo di spesa e relazione;
  - e) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature e l'impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole comunali e/o altre Associazioni sportive se le attrezzature sono collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica.

#### **art. 7 - Modalità di presentazione di tutte le richieste**

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento sono:
  - a) presentate al Dicastero Sport;
  - b) redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dal Municipio, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal rappresentante dell'associazione richiedente;
  - c) corredate da una copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto se enti con personalità giuridica;
  - d) corredate dal bilancio e rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso;
  - e) corredate dall'elenco aggiornato degli iscritti e dall'aggiornamento delle quote associative e tariffe applicate.

#### **art. 8 – Termini**

1. I termini per la presentazione delle domande sono:
  - a) per l'attività ordinaria annuale il 31 agosto di ogni anno (\*);
  - b) per le manifestazioni sportive il 31 agosto dell'anno precedente a quello nel quale saranno svolte le iniziative stesse;
  - c) per l'acquisto di attrezzature sportive il 31 agosto dell'anno precedente a quello in cui saranno effettuati gli acquisti.(\* In caso di mancata presentazione entro il termine, il Municipio si riserva di decidere l'ammontare del contributo sulla base dei dati a sua disposizione.
2. I contributi per le manifestazioni di cui al punto b), saranno versati a manifestazione avvenuta; i contributi per gli acquisti di cui al punto c), saranno versati ad acquisto effettuato.



**art. 9 – Rapporti con terzi e revoche**

1. L'amministrazione comunale rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto si costituisca fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi.
2. L'amministrazione comunale non si assume responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni ai quali ha accordato contributi, così come non assume responsabilità in ordine all'attività degli enti o associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.
3. Il Comune, verificandosi situazioni irregolari che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo o richiederne la restituzione.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo stesso esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

**art. 10 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.